

**Protocollo**

A - 11271/2024

Data protocollo: 29/03/2024

Data documento: 29/03/2024

Gruppo di**Corrispondente** AVV. GIOVANNELLI GIUSEPPE MARIA**Oggetto** POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**Affare Legale**

431/2024

AOO: aoopg**Materia** 964 - RAPPORTI DI DIRITTO PUBBLICO - VARIE**Sezione** -**Assegnatario** MERCATI MARIA ASSUNTA**Atto** 109 - MOTIVI AGGIUNTI**Udienze****Scadenze****Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo**

AOOPG-A-2024-11271.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-001-non-decifrabile.htm
PG#0011271-2024AAOOPG-002-non-decifrabile.htm
PG#0011271-2024AAOOPG-003-RicorsoPerMotiviAggiunti.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-004-Relata.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-005.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-006-daticert.xml

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

AOOPG-A-2024-11271.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-003-RicorsoPerMotiviAggiunti.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-004-Relata.pdf
PG#0011271-2024AAOOPG-005.pdf

Messaggio Ricevuto : 241150

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994
Ricevuto: venerdì 29/03/2024 11:24:28
Mittente: "Per conto di: giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatari: fabio.amici@avvocatiperugiapec.it
perugia <perugia@mailcert.avvocaturastato.it>
strappiniclaudio <strappiniclaudio@pec.it>
ilghiottone <ilghiottone@arubapec.it>

Contenuto: **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 29/03/2024 alle ore 11:24:28 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" è stato inviato da "giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a:

ilghiottone@arubapec.it

fabio.amici@avvocatiperugiapec.it

strappiniclaudio@pec.it

perugia@mailcert.avvocaturastato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31D5A79F.01F90B3C.89BD4B81.C478C607.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 29/03/2024 at 11:24:28 (+0100) the message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" was sent by "giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org" and addressed to:

ilghiottone@arubapec.it

fabio.amici@avvocatiperugiapec.it

strappiniclaudio@pec.it

perugia@mailcert.avvocaturastato.it

The original message is attached.

Message ID: 31D5A79F.01F90B3C.89BD4B81.C478C607.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegato: 001-non-decifrabile.htm
Allegato: 005.pdf
Allegato: 002-non-decifrabile.htm
Allegato: 003-RicorsoPerMotiviAggiunti.pdf
Allegato: 004-Relata.pdf
Allegato: 006-daticert.xml
Allegato: 007-smime.p7s

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

RICORSO

PER MOTIVI AGGIUNTI

per

MOSCA DANIELA (C.F. MSCDNL62D54E256M), nata a Gubbio (PG) il 14/4/1962 ed ivi residente in Loc. Cipolletto - Strada S. Rocco n. 93,

e per

PROCACCI dr.ssa ANTONELLA (C.F. PRCNNL68H58E256G), nata a Gubbio (PG) il 18/6/1968 ed ivi residente in Piazza Bosone 1, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della ditta individuale MEDICAL PIU' di Procacci Antonella (P.IVA 01915260549) con sede in Gubbio (PG), Via del Teatro Romano n. 1,

entrambe rappresentate e difese, come da procure in calce al ricorso introduttivo del giudizio del 5/3/2024, notificato in pari data, dall'avv. Giuseppe Maria Giovanelli del Foro di Roma (C.F. GVNGPP71D28H501Q; pec giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org), con Studio in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 1/b e domicilio eletto presso la Segreteria del Giudice adito, nonchè domiciliato digitalmente all'indirizzo pec del predetto difensore risultante da ReGIndE: giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrenti -

nel giudizio n. 104/2024 RG

promosso contro

COMUNE DI GUBBIO (C.F. e P.IVA 00334990546), in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Fabio Amici;

- resistente –

e, ove occorra, nei confronti di

MINISTERO DELLA CULTURA cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

e di

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA cod. fisc. 80003970540, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

nonchè di

STRAPPINI CLAUDIO (C.F. STRCLD58D14A835R) in proprio e quale titolare della ditta individuale STRAPPINI CLAUDIO (P.IVA 01187460546), con sede in Bevagna (PG), Via V. Veneto n. 1 (in qualità di partecipante al mercato settimanale);

e di

IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO & C. (C.F. e P.IVA 01976460541), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Collepepe Collazzone (PG) Via delle Fontanelle n. 3 (in qualità di partecipante al mercato settimanale);

nonché, con atto integrativo del contraddittorio del 29/3/2024,

anche nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t. e per esso al DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, in persona del Capo Dipartimento p.t.;

e di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t. e per essa al DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, in persona del Capo Dipartimento p.t.;

**PER L'ANNULLAMENTO, ANCHE IN PARTE QUA, E
PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
GIÀ RICHIESTE CON IL RICORSO
INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO,**

- della comunicazione dell'Ufficio Relazioni Esterne Staff Sindaco del Comune di Gubbio, trasmessa via mail in data 15-22/9/2023 (**doc. 30**), contenente la convocazione della Confcommercio Gubbio e della Confcommercio Umbria all'incontro del 26/9/2023 per "*valutazioni per eventuale ipotesi dello spostamento del mercato settimanale del martedì*" (quale atto consegnato in sede di accesso del 27/3/2024);
- della nota prot. n. 56123/2023 del 22/11/2023 (**doc. 31**) a firma del dirigente del Settore Territorio-Ambiente del Comune di Gubbio, ing. Francesco Pes (cfr. doc. 5 foliaro avv. del 15/3/2024);
- della nota prot. n. 56449 del 23/11/2023 (**doc. 32**) a firma del Responsabile del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gubbio (cfr. doc. 6 foliaro avv. del 15/3/2024);

- della nota prot. n. 57644/2023 del 30/11/2023 a firma dell'Assessore del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio (**doc. 33**) di convocazione di Confcommercio e di Confesercenti all'incontro del 5/12/2023 (quale atto consegnato in sede di accesso del 27/3/2024);
 - della determinazione n. 93 del 18/1/2024 del dirigente del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio (**doc. 34**) ad oggetto *“approvazione verbali sedute scelta posteggi, elenco assegnazione e planimetria definitiva per trasferimento tradizionale mercato settimanale di martedì – lavori di rigenerazione urbana di Piazza Quaranta Martiri”* (cfr. doc. 12 foliaro avv. del 15/3/2024);
 - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 21 del 18/1/2024 (**doc. 35**), pubblicata in pari data sull'Albo Pretorio dell'Ente Comunale ex art. 124 TUEL (con termine per impugnare decorrente, dunque, dal quindicesimo giorno di perfezionamento della pubblicazione);
- nella misura in cui, nei giorni del mercato comunale del martedì e fino al 31/3/2026, quale data di completamento dei lavori in Piazza 40 Martiri, non permettono ai veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano fino al raggiungimento dei posteggi ad essi riservati, ivi presenti per legge, e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;

E, LADDOVE OCCORRESSE,

PER LA DISAPPLICAZIONE

del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Gubbio (cfr. doc. 5 foliaro del 6/3/2024) nella

parte in cui, all'art. 7, co. 8, venisse ritenuto in contrasto con l'art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10/2014.

* * *

FATTO

Possono darsi per noti in fatti e la cornice generale puntualmente descritti con il ricorso introduttivo del 5/3/2024 (notificato in data 29/3/2024, allo scopo d'integrare il contraddittorio, anche al Ministero dell'Interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e con la memoria del 16/3/2024 depositata in vista della Camera di Consiglio del 19/3/2024 ove, tra l'altro, si sono spiegate diffusamente le ragioni per le quali, anche in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, i lavori legati al PNRR in Piazza 40 Martiri non subirebbero battute di arresto e/o interruzioni di sorta.

Rinviando dunque, per brevità, ai suddetti scritti, pare qui necessario evidenziare esclusivamente che:

- ancora una volta le ricorrenti si vedono costrette a notificare il presente ricorso per motivi aggiunti (quale atto non ulteriormente rinviabile) a causa dell'immobilismo, più volte denunciato, dell'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima, infatti, nonostante all'udienza del 19/3/2024 abbia assicurato una fattiva collaborazione nella ricerca di soluzioni atte a garantire ai soggetti disabili l'accesso, nei giorni di mercato del martedì, alle stazioni di sosta loro riservate site in Via del Teatro Romano, e nonostante, sulla base di tali promesse, le ricorrenti siano state indotte a richiedere un rinvio congiunto dell'udienza del 19/3/2024, nulla ha fatto nel senso considerato costringendo la difesa della dr.ssa Procacci e della sig.ra Mosca ad

estenuanti telefonate e tentativi di contatto con gli Uffici dell'Amministrazione che si sono risolti, allo stato, in un nulla di fatto.

E' in questo quadro dunque che le odierne deducenti, il cui interesse principale non è mai stato quello d'impedire lo svolgimento del mercato settimanale nel Parcheggio del Teatro Romano o la prosecuzione dei lavori legati al PNRR in Piazza 40 Martiri, si vedono costrette ad impugnare tutti gli atti del procedimento considerato di cui sono venute a conoscenza solo perché depositati dal Comune al momento della costituzione in giudizio, avendo l'Amministrazione Comunale evaso l'istanza di accesso agli stessi, trasmessa in data 29/2/2024, solo il 28/3/2024;

- dalla disamina dei documenti qui impugnati si conferma la fondatezza di tutte le censure formulate con il ricorso, fra cui quella di difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta di allocare il mercato nel Parcheggio del Teatro Romano e in Via del Teatro Romano.

Ed invero, agli atti di causa risultano solo una serie di soluzioni grafiche/proposte di spostamento del mercato (**doc. 36**; cfr. doc. da 15 a 25 avv. foliario del 15/3/2024) che, oltre a non comprendersi a quale provvedimento risultino allegate e se dunque sono state realmente versate all'interno del procedimento, non è dato sapere come sarebbero state valutate dall'Amministrazione Comunale e sulla base di quali criteri quella, da ultimo adottata dall'Ente, sia stata ritenuta preferibile rispetto alle altre;

- una carenza di attività istruttoria confermata, in tutta la sua portata, dall'Amministrazione Comunale nella nota del 27/3/2024, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente Ufficio Commercio (**doc. 37**), di

trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso della Procacci del 29/2/2024 (cfr. doc. 18 foliaro del 6/3/2024).

Con quest'ultima, infatti, la ricorrente aveva richiesto la trasmissione di copia dei verbali degli *“esiti degli incontri intervenuti e delle esigenze rilevate dalle associazioni di categoria e degli operatori del mercato”*, richiamati, nella delibera di G.C. n. 271/2023, a motivazione e a giustificazione della scelta compiuta in ordine alla collocazione del mercato nel Parcheggio del Teatro Romano e in Via del Teatro Romano.

Orbene, su tali specifici aspetti l'Ente Comunale non ha trasmesso alcun documento dichiarando, nel tentativo di giustificare l'ingiustificabile, che *“gli incontri intervenuti e le esigenze rilevate dalle associazioni di categoria e dagli operatori del mercato settimanale”* sono *“parte di attività consultive ultronee ed esterne alla procedura di trasferimento del suddetto mercato tanto che, come risulta dalla documentazione prodotta, le convocazioni sono partite dagli organi politici nell'ottica di una più ampia diffusione e di una condivisione delle scelte dell'Amministrazione Comunale con i soggetti coinvolti nello spostamento e non sono state oggetto di verbalizzazione”* (cfr. doc. 37 cit.).

Quindi, premesso che le attività consultive sopra richiamate non sono affatto *“ultronee ed esterne”* rispetto al procedimento di trasferimento del mercato, ma imposte dall'art. 50, co. 1, della L.R. Umbria n. 10/2014 ¹ e, pertanto, oggetto di doverosa verbalizzazione, allo stato dell'arte non è ancora dato comprendere sulla base di quale *“attività istruttoria”* e di quali presupposti

sarebbe “emersa”, quale “area idonea” tra le altre soluzioni tecniche prospettate, “quella del parcheggio del Teatro Romano” (cfr. delibera di G.C. n. 271/2023).

Quello che è certo, invece, è che l’Ente Comunale, nell’operare la sua scelta in maniera del tutto immotivata, ha del tutto baipassato il rispetto dei criteri di cui ai già citati co. 3 e 4 dell’art. 49 della L.R. Umbria n. 10/2014.

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono dunque illegittimi e meritano, pertanto, di essere annullati per gli stessi motivi di censura in

DIRITTO

formulati nei confronti degli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio e che di seguito, pertanto, si ritrascrivono integralmente (tranne il motivo sub I., da intendersi superato a fronte del deposito, con foliaro del Comune del 15/3/2024, dell’ordinanza sindacale n. 21 del 18/1/2024 - cfr. doc. 35 cit. – che, quale atto meramente applicativo/esecutivo della delibera di G.C. n. 271/2023, risente di tutti i vizi già inficianti quest’ultimo provvedimento).

“II.

- *Violazione dell’art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii. –*

Ferma restando l’assorbente censura che precede, la D.G.C. n. 271/2023 viola altresì, in maniera grave, la disposizione di cui all’art. 49, co. 3, della

¹ La quale, al riguardo, stabilisce che “*il trasferimento del mercato o della fiera ... sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale*”.

L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di commercio) (doc. 17).

Come si è detto, nonostante ai sensi dell'art. 7, co. 8, del Regolamento comunale, il trasferimento del mercato comunale possa avvenire solo "a titolo temporaneo", con la delibera di Giunta qui impugnata si è di fatto eluso il suddetto requisito di temporaneità disponendo la traslazione del mercato del martedì "fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri" e, quindi, condizionando la cessazione di tale situazione, eccezionale, al verificarsi di un evento futuro ed incerto nel quando.

Ciò in aperta violazione, lo si ripete, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. – legge in forza della quale è stato adottato e successivamente modificato il Regolamento del Comune di Gubbio per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche – che, all'art. 49, co. 3, così statuisce:

"I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo dei sei mesi:

- a) le sospensioni di fiere e mercati...*
- b) i trasferimenti di fiere o mercati;*
- c) le variazioni di data di svolgimento".*

Anche sotto tale profilo la delibera impugnata è dunque gravemente viziata.

III.

- Violazione dell'art. 188, co. 1, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); degli artt. 149, co. 5, e 381, co. 1, del DPR n. 495 del 16/12/1992

(Regolamento d'attuazione del Codice della Strada) e dell'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 503/1996 -

La D.G.C. del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 è oltremodo viziata in considerazione del fatto che, non consentendo il martedì di ogni settimana l'accesso a Via del Teatro Romano fino a dove sono collocati, accanto alla Struttura MEDICAL PIU' della dr.ssa Procacci, i posti auto per i disabili ed, addirittura, permettendo l'occupazione di quest'ultimi da parte dei banchi dei mercanti, viola patentemente e senza giustificazione alcuna le disposizioni dettate, in materia, dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dal DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Stabilisce, in particolare, l'art. 188, co. 1, del Codice della Strada ("Circolazione e sosta dei veicoli al Servizio di persone invalide"), che "per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento".

Inoltre, ai sensi dell'art. 381, co. 1, del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, "ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide".

Per l'art. 149, co. 5, sempre del Regolamento di attuazione ora richiamato, rientrano peraltro, tra le strutture atte a consentire ed agevolare la mobilità

delle persone disabili, “gli stalli di sosta riservati alle persone invalide” che “devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito simbolo” e che “devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo ovvero per consentire l’accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c)”.

La disciplina sopra citata, volta a favorire la mobilità inclusiva è, peraltro e giustamente, così ferrea da prevedere la comminazione di una sanzione da € 168,00 a € 672,00 e la decurtazione di 4 punti della patente in caso di occupazione, senza averne l’autorizzazione, di un posto riservato ai disabili (art. 188 C.d.S.).

Non solo perché il D.P.R. n. 503/1996 (“Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”), all’art. 11, relativo alla circolazione e sosta delle persone disabili, statuisce espressamente che: “1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.

Orbene, con la delibera di Giunta impugnata il Comune di Gubbio è incorso in una gravissima violazione anche di quest'ultima norma la quale statuisce "il diritto, dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide, alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio anche quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle 'zone a traffico limitato' e nelle 'aree pedonali urbane'" (C. Cass, Sez. II, n. 28144 del 27/9/2022).

In sintesi la scelta, del tutto immotivata, assunta dall'Amministrazione comunale si è tradotta in un'ingiustificata ed illegittima limitazione "all'esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie", laddove "l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del 'contrassegno invalidi', diretta a ridurre il più possibile impedimenti ambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale". Infatti, "la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge" e che non possono essere "imposti con ordinanze degli enti locali che ... finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto" (C. Cass., Sez. II, ord. n. 28144/2022 cit., nonché, tra le tante, n. 24015/2022 e n. 8226/2022).

Null'altro si aggiunge sul punto risultando evidente, al comune buonsenso, la violazione da parte del Comune di Gubbio, prima ancora delle fondamentali disposizioni normative sopra richiamate, delle più basilari regole di civiltà che potevano essere preservate, anche in seguito e nel

corso dell'interlocuzione che è stata invano ricercata dalla dr.ssa Procacci, adottando minimi accorgimenti.

IV.

- Violazione degli artt. 49, co. 3, e 49, co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti e per difetto assoluto di motivazione -

Ferme restando le assorbenti censure che precedono, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 49 ("soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati"), co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014, "la scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 48, comma 3".

Quest'ultima norma ("criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere") stabilisce in particolare che:

"Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

- d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;*
- e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;*
- f) delle esigenze di natura igienico – sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;*
- g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a 32 mq;*
- h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;*
- i) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti”.*

Dall’esame della deliberazione di G.C. n. 271 del 22/12/2023 risulta con chiarezza che non è stata minimamente compiuta alcuna verifica circa la ricorrenza dei presupposti atti ad individuare nell’area del parcheggio del Teatro Romano ed in Via del Teatro Romano il luogo maggiormente idoneo per il trasferimento del mercato, quale scelta, anche comparata con le altre alternative disponibili, tale da risultare la più rispettosa dei criteri sopra richiamati.

Difetta, in sintesi, ictu oculi, una motivazione che giustifichi la decisione assunta dall’Amministrazione comunale anche e soprattutto rispetto alle

esigenze di cui all'art. 49, co. 3, sopra richiamato, esigenze di cui l'Ente avrebbe dovuto tener conto, anziché limitarsi ad operare un mero richiamo agli "esiti", non meglio specificati, "dell'attività istruttoria" dalla quale sarebbe "emersa, quale area idonea alla ricollocazione" del mercato di Piazza 40 Martiri, "quella del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall'incrocio con Via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Parruccini)".

Del resto è evidente che se il Comune, a differenza di quanto avvenuto, avesse tenuto "particolarmente conto" dei criteri di cui all'art. 48, co. 3, della L.R. citata, non avrebbe potuto assumere la delibera qui impugnata la quale, nell'ordine:

- *viola il criterio di cui al punto c), non tenendo conto delle "esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico" consentendo lo svolgimento di un mercato in un'area soggetta a vincolo archeologico (**doc. 18**) senza aver ottenuto il parere della Soprintendenza o, comunque, averla previamente informata;*
- *si pone in palese contrasto con le necessità, di cui ai punti d) ed e), di tutelare le "esigenze di Polizia Stradale" e di rispettare le "dotazioni di opere di urbanizzazione primaria" già presenti (tra le quali rientrano sicuramente i posti auto riservati ai disabili), avendo l'Amministrazione non solo intercluso, come detto, l'accesso ai diversamente abili a Via del Teatro Romano fino a dove sono collocati i posti per le vetture a loro dedicati, ma addirittura consentito la collocazione delle bancarelle del mercato sopra gli anzidetti posteggi;*

● viola, infine, la prescrizione di cui al punto n) sottoforma di “necessità di utilizzare ... aree depolverizzate”, mentre il parcheggio del Teatro Romano non è asfaltato e si caratterizza per la presenza di buche e avvallamenti già oggetto di fortissime polemiche (**doc. 19**).

In conclusione, le ragioni che hanno indotto il Comune di Gubbio ad individuare l'area considerata per il trasferimento momentaneo del mercato settimanale, non solo non sono state esplicitate, difettando al riguardo qualsiasi motivazione, ma si pongono comunque in palese contraddizione con i criteri che l'Amministrazione comunale era tenuta a rispettare nel compiere la scelta finale, cosicché la delibera di G.C. risulta, anche sotto questo profilo, oltremodo viziata.

V.

- Violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 -

Infine, la Delibera di G.C. n. 271/2023 è stata adottata senza che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, sia stata formulata alcuna comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della dr.ssa Procacci, proprietaria dell'esercizio MEDICAL PIU', quale soggetto che, facilmente individuabile, dall'interclusione della strada e dall'impossibilità, a causa della chiusura della stessa, di consentire ai suoi pazienti di recarsi presso il suo studio fisioterapico nella giornata di mercato del martedì, è destinata a subire effetti pregiudizievoli dal provvedimento considerato.

In conseguenza di tale omissione il procedimento sfociato nella D.G.C. n. 271/2023 si è svolto e concluso senza la necessitata partecipazione della

dr.ssa Procacci, cosicché il provvedimento gravato risulta illegittimo anche sotto questa angolazione”.

* * *

- ISTANZA DI CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -

Si reitera, anche nel presente ricorso per motivi aggiunti, la richiesta di adozione di idonee misure cautelari collegiali nei limiti richiesti e secondo quanto già ampiamente argomentato nel ricorso principale del 5/3/2024 e nella memoria difensiva per la sospensiva del 16/3/2024.

* * *

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento di tutte le domande qui proposte, ivi incluse quelle cautelari.

Con vittoria di spese e di compensi professionali.

* * *

Ai sensi di legge si dichiara che il presente atto di ricorso per motivi aggiunti non comporta il versamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello già corrisposto al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Roma/Perugia, 29/3/2024

Avv. Giuseppe Maria Giovanelli

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC
AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994**

* * *

Il sottoscritto avv. Giuseppe Maria Giovanelli (cod. fisc. **GVNGPP71D28H501Q**), con Studio in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 1/b, con indirizzo pec giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org risultante da ReGIndE, in qualità di difensore di **PROCACCI dr.ssa ANTONELLA** (cod. fisc. **PRCNL68H58E256G**), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della **ditta individuale MEDICAL PIU' di Procacci Antonella (P.IVA 01915260549)**, ed in qualità di difensore di **MOSCA DANIELA** (cod. fisc. **MSCDNL62D54E256M**), giuste procure alle liti allegate al ricorso principale del 5/3/2024, notificato in pari data e depositato avanti al TAR Umbria (R.G. n. 104/2024),

HO NOTIFICATO

insieme alla presente relazione, firmata digitalmente ("Relata.pdf"), copia informatica del ricorso per motivi aggiunti (in file pdf. di n. 17 pagine denominato "Ricorso per motivi aggiunti.pdf") avanti al TAR Umbria nel giudizio R.G. n. 104/2024 a:

- **COMUNE DI GUBBIO**, cod. fisc. e p.iva 00334990546, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., domiciliato presso il procuratore costituito, avv. Fabio Amici, con Studio in Perugia, Via XX Settembre n. 76, cap. 06121, all'indirizzo di posta elettronica certificata: fabio.amici@avvocatiperugiapec.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reg.IndE);
- **MINISTERO DELLA CULTURA** cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 - Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata: perugia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);
- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA** cod. fisc. 80003970540, in persona del

legale rappresentante p.t., domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici n. 14, 06123 -Perugia all'indirizzo di posta elettronica certificata: perugia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- **STRAPPINI CLAUDIO** (C.F. STRCLD58D14A835R) in proprio e quale titolare della **ditta individuale STRAPPINI CLAUDIO** (P.IVA 01187460546), con sede in Bevagna (PG), Via V. Veneto n. 1 all'indirizzo di posta elettronica certificata: strappiniclaudio@pec.it estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);

- **IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO & C.** (C.F. e P.IVA 01976460541), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Collepepe Collazzone (PG) Via delle Fontanelle n. 3 all'indirizzo di posta elettronica certificata: ilghiottone@arubapec.it estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, (C.F. 97420690584), in persona del Ministro pro tempore, e per esso al **DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata: perugia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e per essa al **DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata: perugia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

ATTESTO

ad ogni effetto di legge che il messaggio pec, oltre alla presente relata (“Relata.pdf”) sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1) copia informatica del ricorso per motivi aggiunti (il file .pdf di n.17 pagine denominato “Ricorso per motivi aggiunti.pdf” avanti al TAR Umbria nel giudizio R.G. n. 104/2024.

Roma/Perugia, 29/3/2024

avv. Giuseppe Maria Giovanelli

Messaggio Ricevuto

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

Ricevuto: venerdì 29/03/2024 11:24:26

Mittente: GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI <giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org>

Destinatari: fabio.amici@avvocatiperugiapec.it
perugia <perugia@mailcert.avvocaturastato.it>
strappiniclaudio <strappiniclaudio@pec.it>
ilghiottone <ilghiottone@arubapec.it>

Contenuto:

Allegato: 002-non-decifrabile.htm

Allegato: 003-RicorsoPerMotiviAggiunti.pdf

Allegato: 004-Relata.pdf